SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITÀ.

Relazione illustrativa

Premessa.

Il Titolo V-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, ha istituito il "*Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*" (di seguito "SCIPAFI"), ossia un sistema centralizzato di riscontro di dati e di condivisione di informazioni volto ad arginare il fenomeno delle frodi identitarie.

In particolare, la principale finalità di SCIPAFI è quella di consentire la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria.

Il Sistema, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 141/2010, è basato su di un archivio centrale informatizzato e sul gruppo di lavoro, previsto dall'articolo 30-*ter*, comma 9, del suddetto decreto legislativo, che svolge:

a) funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, finalizzate a migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto d'identità a livello nazionale;
b) compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativa al comparto delle frodi.

SCIPAFI, tramite l'immissione dei dati e delle informazioni effettuata dagli aderenti, consente, quindi, il perseguimento di tre distinti obiettivi:

a) l'ottenimento del riscontro di veridicità dei dati immessi tramite l'interconnessione del sistema delle banche dati detenute dagli enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ecc.).
b) relativamente all'immissione delle informazioni sulle frodi subite, la condivisione delle stesse da parte di tutti i soggetti che aderiscono al sistema, anche per fini statistici e di studio del fenomeno delle frodi identitarie;

c) riguardo all'inserimento delle informazioni sul rischio di frode, la condivisione da parte di tutti i soggetti aderenti di quelle particolari fattispecie di operazioni che, considerate sospette, potrebbero costituire una potenziale frode.

Ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 141/2010, la titolarità del sistema di prevenzione è assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la sua gestione è affidata alla Consap S.p.A. ("ente gestore"), società *in house* del MEF. I rapporti tra il titolare e l'ente gestore sono attualmente regolati da una specifica convenzione sottoscritta in data 19 dicembre 2022.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 95 del 19 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 1° luglio 2014, è stato adottato il **regolamento di attuazione** previsto dall'articolo 30-*octies*, comma 1, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Negli anni successivi alla sua entrata in vigore, il suddetto regolamento è divenuto progressivamente sempre meno coerente rispetto alle sopravvenute disposizioni legislative in materia (ci si riferisce alle modifiche e integrazioni apportate nel corso del tempo al Titolo V-*bis* del citato decreto legislativo) e rispetto alle nuove forme di protezione dei dati personali introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679; inoltre, la notevole evoluzione dei mezzi informatici di prevenzione e protezione delle frodi d'identità ha reso obsoleta parte della disciplina tecnica prevista nel suddetto regolamento.

Si rende, pertanto, necessario procedere all'abrogazione del suddetto regolamento al fine di emanare un nuovo regolamento ai sensi dell'articolo 30-*octies*, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e s.m.i., in linea sia con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679, sia con le intervenute modifiche e integrazioni al Titolo V-*bis* del citato decreto legislativo, nonché aggiornato agli sviluppi funzionali e tecnologici in materia.

In sintesi, le principali **novità** introdotte con lo schema di regolamento in esame, rispetto all'attuale regolamento, sono:

1. **implementazione della finalità antiriciclaggio di SCIPAFI** tramite le disposizioni che regolano le modalità di accesso al sistema da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti (articolo 6);
2. nuove **disposizioni in materia di trattamento dei dati personali** (articolo 3);
3. **riduzione dell'importo del contributo *una tantum*** dovuto dagli "aderenti diretti" di cui all'articolo 4, comma 1, e dai "soggetti autorizzati" di cui all'articolo 5 (articolo 7, comma 4) [1];

[1] L'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame prevede, a titolo di contributo *una tantum* per l'adesione al sistema, il pagamento dell'importo di euro 1.500,00, oltre IVA, a carico delle società, e di euro 250,00, oltre IVA, a carico dei professionisti e delle imprese individuali. Invece, con i criteri previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del regolamento in vigore (D.M. n. 95/2014), il suddetto contributo, a carico dell'aderente diretto, è stato stabilito nell'importo di euro 2.528,67, oltre IVA; qualora il valore dell'attivo dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio risulti

4. **riduzione dell'importo dovuto per ogni singola richiesta di autenticità dei dati** (articolo 7, comma 5)[2];
5. **introduzione di quattro fasce di prezzo unitario decrescente al crescere del numero delle interrogazioni complessive** (articolo 7, comma 5);
6. **nuova disciplina per il funzionamento del "*Modulo informatico di allerta*"** di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 141/2010 (articolo 1, lettera z);
7. **nuovo "Allegato tecnico**" che descrive gli aspetti tecnici e informatici di funzionamento del sistema (allegato 1).

Contenuto del nuovo regolamento di attuazione.

Lo schema di decreto si compone di **ventinove** articoli. Di seguito si descrivono le disposizioni del nuovo regolamento.

Innanzitutto, l'**articolo 1** reca l'elenco delle definizioni dei termini utilizzati nel suddetto schema. L'**articolo 2** stabilisce dettagliatamente l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione del nuovo regolamento. In relazione all'**oggetto**, il presente schema di regolamento reca la disciplina di dettaglio del sistema SCIPAFI (struttura, funzionamento e modalità di accesso), mentre i commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 2 descrivono le **finalità** del sistema, ossia prevenire il furto di identità tramite la **verifica preventiva dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche riscontrandoli con quelli contenuti nelle banche dati pubbliche o private** collegate al sistema stesso; infine, per quanto concerne il suo **ambito di applicazione**, l'ultimo comma stabilisce che il nuovo regolamento si applicherà nei confronti degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti e dei soggetti autorizzati nonché, per gli aspetti di pertinenza, ai soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 26.

L'**articolo 3** detta **le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali** da parte del titolare dell'archivio (Ministero dell'economia e delle finanze), dell'ente gestore (Consap S.p.A.), degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti e dei soggetti autorizzati, stabilendo che esso è consentito esclusivamente per le finalità e le operazioni specificamente individuate dal decreto legislativo n. 141/2010 e s.m.i.. In particolare, si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze è il **titolare del trattamento dei dati personali** effettuato per il funzionamento del sistema SCIPAFI, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito del predetto sistema, necessari al perseguimento delle specifiche finalità individuate dalla legge. Invece, la Consap S.p.A. è il **responsabile del trattamento dei dati personali** effettuato per il funzionamento e l'operatività del

essere superiore a cinque miliardi di euro, l'aderente diretto è tenuto al pagamento di un contributo pari a euro 5.027,35, oltre IVA.

[2] Il costo massimo per ciascuna interrogazione del sistema è stata ridotta a euro 0,28, oltre IVA, mentre l'articolo 5, comma 3, lettera b), del D.M. n. 95/2014 prevede la corresponsione di euro 0,30, oltre IVA.

sistema SCIPAFI, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito del predetto sistema, necessari al perseguimento delle specifiche finalità individuate dalla legge. Inoltre, la suddetta società è designata responsabile del trattamento anche per i dati necessari al convenzionamento degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti e dei soggetti autorizzati, al rilascio e alla gestione delle credenziali nominative di accesso all'archivio, per le quali tratta i dati identificativi degli utenti abilitati a diverso titolo ad operare sul sistema, nonché del trattamento dei dati, trasmessi dagli aderenti diretti e indiretti e dai soggetti autorizzati, necessari al funzionamento degli strumenti informatici di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 141/2010, all'erogazione dei relativi servizi di assistenza in favore dei soggetti sopra indicati e al funzionamento del servizio telefonico e telematico di cui all'articolo 30-*ter*, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Inoltre, il suddetto articolo 3 precisa anche i **ruoli** dei **soggetti utilizzatori** del sistema, prevendo che:

a) gli **aderenti diretti e i soggetti autorizzati** sono titolari del trattamento dei dati e delle informazioni riguardanti i propri clienti, effettuato ai fini della gestione del rapporto con gli stessi, nel cui ambito rientra il trattamento dei dati da sottoporre a riscontro attraverso il sistema SCIPAFI, ai sensi dell'articolo 30-*quinquies* del decreto legislativo n. 141/2010;
b) gli **aderenti indiretti** assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati e delle informazioni concernenti i propri clienti, effettuato sulla base di apposito incarico o delega conferita da parte degli aderenti diretti o dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente schema di decreto.

Gli **articoli 4, 5 e 6** del presente schema individuano le **tipologie dei soggetti utilizzatori** di SCIPAFI. In particolare, l'**articolo 4** stabilisce le **modalità di individuazione** dei cc.dd. "**aderenti diretti**" e "**aderenti indiretti**". Gli **aderenti diretti** sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze il formulario attraverso il quale, ai fini dell'abilitazione all'utilizzo del sistema SCIPAFI, dichiarano l'appartenenza ad una o più delle categorie di operatori previste dall'articolo 30-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 141/2010, fornendo i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati, rispettivamente, per la stipula e per l'esecuzione della convenzione con l'ente gestore. Quest'ultimo aggiorna, su base annuale, la lista nominativa degli aderenti diretti abilitati, da pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Invece, gli a**derenti indiretti** sono individuati tramite apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, da stipularsi ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), del decreto legislativo e partecipano al sistema SCIPAFI, previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze del formulario contenente anche i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati, rispettivamente, per la stipula e per l'esecuzione della convenzione con l'ente gestore.

L'**articolo 5** stabilisce le modalità di individuazione dei "**soggetti autorizzati**" di cui all'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 141/2010: essi sono individuati con decreto del Ministero della economia e delle finanze, previo parere del gruppo di lavoro, tenendo conto dello specifico ausilio che l'accesso all'archivio apporta nello svolgimento della relativa attività della categoria autorizzata. Si prevede che tali soggetti

sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze il formulario contenente anche i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati per la stipula e per l'esecuzione della convenzione con l'ente gestore.

L'**articolo 6** stabilisce le **modalità di individuazione** dei "*soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela*" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilendo che accedono al sistema SCIPAFI, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 141/2010, anche i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti. Si stabilisce, inoltre, che tale categoria è sottoposta alle medesime regole e disposizioni previste per i soggetti autorizzati di cui all'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 141/2010.

L'articolo 7 definisce le **modalità di invio delle richieste di interrogazione** del sistema, **i soggetti tenuti** alla corresponsione del **contributo** di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 141/2010, nonché le **componenti del contributo** medesimo. In particolare, si stabilisce che l'**adesione** al sistema SCIPAFI e ciascuna **richiesta di verifica** (interrogazione), riferita ad un singolo nominativo, comportano, ove non diversamente previsto dalla legge, il pagamento, ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo n. 141/2010, da parte degli aderenti diretti e dei soggetti autorizzati di un contributo all'ente gestore, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 e all'articolo 5, comma 3, del presente schema, articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. Nel dettaglio, il suddetto contributo è articolato nelle seguenti componenti:

a) contributo *una tantum* di adesione al sistema SCIPAFI;

b) contributo per singola richiesta di verifica dell'autenticità dei dati.

Il *quantum* delle citate componenti è precisato nei commi 4 e 5 del medesimo articolo (cfr. relazione tecnica).

L'**articolo 8** definisce le modalità di trasmissione al titolare dell'archivio (MEF), attraverso il Modulo informatico di allerta, delle informazioni relative alle frodi subite e al rischio di frodi secondo le modalità e i termini indicati negli articoli 15 e 16 dello schema di regolamento.

Gli **articoli 9, 10 e 11** stabiliscono le disposizioni di dettaglio relative alle funzioni, struttura e modalità di accesso dell'**archivio**. L'articolo 9 descrive l'**archivio** definendolo un sistema informatico strutturato in sei livelli differenziati, il cui accesso è consentito agli aderenti diretti e ai soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti, nonché alle istituzioni di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26 dello schema di decreto, a seconda della finalità per la quale l'accesso stesso viene autorizzato. Invece, l'articolo 10 descrive la **struttura** dell'archivio (quest'ultimo è strutturato operativamente in sei livelli informativi in virtù della tipologia di informazioni e del diverso grado di riservatezza delle stesse), precisando il contenuto di ciascun livello. Infine, l'articolo 11 stabilisce le modalità di accesso, di immissione e consultazione delle informazioni contenute

nell'archivio stesso, da parte degli aderenti diretti, dei soggetti autorizzati e degli aderenti indiretti appositamente delegati.

L'**articolo 12** elenca **i dati oggetto di riscontro** contenuti nelle richieste di verifica, relativi ad elementi identificativi del soggetto che richiede di effettuare l'operazione.

L'**articolo 13** delinea la **procedura di riscontro dell'autenticità** dei suddetti dati, stabilendo che essi sono assoggettati a riscontro, mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle banche dati degli enti pubblici o privati collegate al sistema SCIPAFI.

L'**articolo 14** elenca gli elementi identificativi che compongono le **informazioni relative alla frodi subite e al rischio di frodi**.

L'**articolo 15** ("Frodi subite") stabilisce che l'accertamento di frodi subite comporta da parte degli aderenti diretti o dei soggetti autorizzati o degli aderenti indiretti se da questi delegati, la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, con le modalità di cui all'articolo 18. Inoltre, si prevede che, contestualmente alla comunicazione delle suddette informazioni, il **Modulo informatico d'allerta invia automaticamente**, tramite un apposito servizio digitale (web app), una **notifica** alla persona a cui le informazioni si riferiscono al fine di rendere nota l'iscrizione della posizione nel Modulo informatico di allerta.

L'**articolo 16** ("Rischio di frodi") stabilisce le ipotesi nelle quali si configura il "rischio di frodi", ossia quando sono rilevate tre o più incongruenze in sede di riscontro dell'autenticità dei dati forniti dal soggetto che richiede l'operazione. Si prevede che, in queste ipotesi, gli aderenti diretti, i soggetti autorizzati e gli aderenti indiretti appositamente delegati devono comunicare le informazioni relative al "rischio di frodi" con le modalità previste nell'articolo 17 dello schema di regolamento. Contestualmente alla comunicazione delle suddette informazioni, il Modulo informatico d'allerta invia automaticamente, tramite un apposito servizio digitale (*web app*), una notifica alla persona a cui le informazioni si riferiscono al fine di rendere nota l'iscrizione della posizione nel Modulo informatico di allerta.

L'**articolo 17** disciplina il periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi.

L'**articolo 18** delinea le modalità e i termini di verifica dei dati e di immissione delle informazioni nell'archivio, prevedendo che le richieste di verifica dell'autenticità dei dati sono inviate, per via telematica attraverso il Modulo di interconnessione di rete, nel momento in cui il singolo aderente diretto o soggetto autorizzato riceve una richiesta di effettuare l'operazione. Inoltre, si stabilisce che le **informazioni** di **frode subita** (ex articolo 14, comma 1) e di **rischio di frodi** (ex articolo 14, comma 2) **sono immesse nell'archivio** dagli aderenti diretti, dai soggetti autorizzati e dagli aderenti indiretti se da questi delegati, per via telematica attraverso il Modulo informatico di allerta, **non appena disponibili** e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto o del soggetto autorizzato.

L’**articolo 19** disciplina le modalità di consultazione delle informazioni archiviate nel Modulo informatico di allerta, ossia relative alla frode subita e al rischio di frode.

L’**articolo 20** stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze sovrintende al corretto funzionamento dell’archivio e all’osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei dati e di immissione delle informazioni.

L’**articolo 21** prevede la **tracciabilità**, tramite memorizzazione in appositi registri, delle operazioni relative:

a) alle richieste di riscontro dei dati di cui all’articolo 12;
b) all’immissione e utilizzo delle informazioni di cui al citato articolo 14;
c) alle richieste che il sistema SCIPAFI inoltra agli enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13.

L’**articolo 22** disciplina il ***call center*** per il cittadino, ossia il servizio deputato, ai sensi dell’articolo 30-*ter*, comma 8, del decreto legislativo n. 141/2010, a ricevere le segnalazioni dei soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto d’identità. L’**articolo 23** stabilisce che il gruppo di lavoro, di cui all’art. 30-*ter*, comma 9, del citato decreto legislativo, si riunisce almeno una volta l’anno e che le sue riunioni sono presiedute dal componente designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall’ente gestore.

L’**articolo 24** prevede che le Forze di Polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno **accedono a titolo gratuito** alle informazioni contenute nell’archivio, attraverso un collegamento tra quest’ultimo e il Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno.

Gli **articoli 25** e **26** disciplinano, rispettivamente, le modalità dello scambio di dati con l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia e con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, prevedendo che i risultati di specifico interesse di cui all’articolo 30-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 141/2010, ove ritenuti rilevanti, sono comunicati dal titolare dell’archivio, anche d’iniziativa ovvero su richiesta del gruppo di lavoro, all’U.I.F. della Banca d’Italia e al suddetto Nucleo speciale.

L’**articolo 27**, per i motivi rappresentati nella premessa della presente relazione, dispone l’**abrogazione** del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 maggio 2014, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 1° luglio 2014, e dunque il presente provvedimento costituirà il nuovo regolamento di SCIPAFI.

L’**articolo 28** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** e, dunque, dall’attuazione del presente provvedimento non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l’**articolo 29** stabilisce il momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lo schema di decreto ministeriale verrà sottoposto a **consultazione pubblica** aperta tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione tecnica

Ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, l'onere per l'istituzione, gestione e implementazione del sistema pubblico SCIPAFI è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore.

Infatti, i suddetti soggetti, ove non diversamente previsto dalle legge, sono tenuti al pagamento di un **contributo** articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione del sistema, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. In particolare, l'articolo 7, comma 3, del nuovo regolamento prevede la corresponsione di un contributo articolato nelle seguenti componenti:

a) contributo *una tantum* di adesione al sistema SCIPAFI;
b) contributo per singola richiesta di verifica dell'autenticità dei dati.

In particolare, il contributo *una tantum* di cui alla suddetta lettera a) è stabilito nei seguenti importi:

a) euro 250,00, oltre IVA, a carico dei professionisti e delle imprese individuali;
b) euro 1.500,00, oltre IVA, a carico delle società.

Inoltre, il contributo di cui alla suddetta lettera b), dovuto per ciascuna richiesta di verifica dei dati, è stabilito nei seguenti importi:

a) euro 0,28, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente fino a 50.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre;

b) euro 0,26, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente da 50.001 a 150.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre;

c) euro 0,24, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente da 150.001 a 300.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre;

d) euro 0,22, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente oltre 300.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre.

Pertanto, come previsto anche dall'articolo 28 del presente provvedimento, dall'attuazione di quest'ultimo **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.